



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 114/DIV – 21 MAGGIO 2026

114/574

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 20 MAGGIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 Maggio 2026

#### PLAY OFF NAZIONALE SECONDO TURNO - GARE DI RITORNO

##### GARA 1

UNION BRESCIA                      CASARANO                      0-0

##### GARA 2

RAVENNA                              SALERNITANA                      0-2

##### GARA 3

ASCOLI                                POTENZA                              1-0

##### GARA 4

CATANIA                                LECCO                                3-3

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 21 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### “GARE DEL 20 MAGGIO 2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,  
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Secondo Turno gare di ritorno i sostenitori delle Società ASCOLI, CATANIA, POTENZA, RAVENNA, SALERNITANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA € 800,00

###### CATANIA

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% degli 11.916 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord (superiore e inferiore rosso) e Curva Sud (superiore e inferiore azzurro), intonato, al 21° e al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, quattro bottigliette di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

##### AMMENDA € 500,00

**POTENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

##### AMMENDA € 400,00

**ASCOLI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'81° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**RAVENNA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d'acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S.,

ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**SALERNITANA** per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 537 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, prima dell'inizio della gara e al termine della stessa, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto nella prima circostanza per sei volte e nella seconda per cinque volte.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerai i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **ALLENATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)  
COSMI SERSE (SALERNITANA)

#### **PREPARATORI ATLETICI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

TOZZI MATTEO (RAVENNA)  
per aver protestato con gesti e a gran voce contro una decisione arbitrale. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

ESPOSITO ADRIANO SERGIO (RAVENNA)  
in quanto, colpiva al volto con uno schiaffo un avversario spingendolo e facendolo cadere, senza conseguenze.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DOMINGO DALMASSO JOAQUIN (LECCO)  
JAIME  
perchè al termine della gara proferiva una frase offensiva nei confronti dell'Arbitro.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BIANCONI ALESSANDRO (RAVENNA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

DI DIO FLAVIO (CASARANO)  
MALLAMO ANDREA (LECCO)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

DONATI GIULIO (RAVENNA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

CERBONE SALVATORE (CASARANO)  
GIRAUDDO FEDERICO (CASARANO)  
NEGRO STEFANO (CASARANO)  
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)  
PETRUNGARO LUCA (POTENZA)  
CABIANCA EDDY (SALERNITANA)  
VILLA LUCA (SALERNITANA)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO  
Avv. Cosimo Taiuti



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 21 Maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani